

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
« Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (1941)	389
PRESIDENTE	389, 390
LONGONI, <i>Relatore</i>	389, 390
SOLIANO	390
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	390
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	391

La seduta comincia alle 19.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Limite massimo delle garanzie assicurative assumi-

bili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 dicembre 1964.

Il relatore, onorevole Longoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

LONGONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal 1961 ad oggi l'applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 635, riguardante disposizioni sulla assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché alla assistenza ai paesi in via di sviluppo, alla luce della esperienza di questi ultimi anni, ha suggerito al Governo, e per esso al ministro del commercio con l'estero, il provvedimento sottoposto al nostro esame e che è stato già approvato dal Senato.

Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, la citata legge n. 635 si compone di 45 articoli, suddivisi nei seguenti cinque titoli: titolo primo: assicurazione dei crediti relativi all'esportazione di merci e di servizi e dalla esecuzione di lavoro all'estero; titolo secondo: finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci e servizi ed alla esecuzione di lavori all'estero; titolo terzo: assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine, relativi all'esportazione di merci e di servizi e alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai paesi in via di sviluppo; titolo quarto: istituzione presso il Mediocredito di

un fondo autonomo; titolo quinto: disposizioni finali e transitorie.

Il disegno di legge n. 1941 lascia integra nella sua piena validità e consistenza la citata legge n. 635, che ho testé riassunto molto telegraficamente; propone soltanto l'aggiunta all'articolo 34 di tre commi relativi al limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della citata legge 5 luglio 1961, n. 635, stabilendo che, nel caso in cui, alla fine di un esercizio, l'ammontare degli impegni assicurativi, assunti mediante rilascio di garanzie, risultasse inferiore al massimale previsto per l'esercizio stesso, la differenza dovrà essere portata in aumento del limite massimo fissato per l'esercizio successivo; ed ancora, che la differenza di cui sopra potrà essere utilizzata solamente nel corso dell'esercizio in cui è stata riportata, senza possibilità di ulteriore ristorno ad altri esercizi; ed infine che, nella determinazione dell'ammontare delle garanzie da sottrarre a fine esercizio dal massimale annuale previsto per l'esercizio stesso, non debbono esser conteggiate né le garanzie rilasciate fino alla concorrenza del residuo relativo all'esercizio precedente, né le garanzie che si estinguono nello stesso esercizio in cui è avvenuto il loro rilascio.

In conclusione, si vuole ovviare alle lungaggini burocratiche ed agli altri inconvenienti derivanti dalla legge in questione; nello stesso tempo si vuole consentire che i nostri esportatori di merci e di servizi, prima di iniziare le trattative con i loro clienti, siano garantiti per i crediti che vanno a consentire agli importatori esteri. Sovente però tra il rilascio dell'affidamento e la stipula del contratto decorre un lungo lasso di tempo, specialmente quando si tratta di gare internazionali, che alle volte richiedono uno o due anni di tempo per il loro esperimento.

Queste sono le ragioni principali che hanno suggerito l'integrazione dell'articolo 34 ai fini dell'utilizzo del *plafond* delle garanzie da assumere, non bloccandole annualmente.

Onorevoli colleghi, il relatore, suffragato anche da un voto unanime positivo dell'altro ramo del Parlamento, propone senz'altro l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione Bilancio, in data odierna, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. Noi siamo d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge, ma vorremmo far presente una preoccupazione.

Vorremmo che si evitasse che alla fine dell'esercizio, riscontrandosi che esistono disponibilità nel dare tali garanzie, si tengano bassi i *plafonds*, sapendo di poter utilizzare le rimanenze che provengono dalle giacenze.

LONGONI, *Relatore*. Questa evenienza è stata prevista, sicché non esiste alcuna preoccupazione.

SOLIANO. Vi è un punto che non ho afferrato abbastanza chiaramente: si tratta di utilizzo per l'esercizio successivo, ma per impegni relativi all'esercizio precedente o per impegni partenti dall'esercizio successivo?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per l'esercizio precedente, senz'altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LONGONI, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere e invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei rispondere alla preoccupazione, per altro giustificata, espressa dall'onorevole Soliano, nel senso che l'eccedenza che viene in aggiunta non modifica i criteri generali ed è limitata soltanto all'esercizio successivo.

In altri termini, l'affidamento si esaurisce nel corso dell'esercizio e non va considerato in aumento: si tratta soltanto dell'utilizzo dell'affidamento avuto ma non ancora esperito per il fatto che la stipula dei contratti, talvolta, richiede un lasso di tempo che provoca un affidamento a cavallo, per così dire, rispetto all'esercizio successivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nello esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare, non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

 IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 DICEMBRE 1964

L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo ».

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

Comunico il risultato della votazione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5

luglio 1961, n. 635 » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1941).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minio, Mitterdorfer, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI